

Bruxelles, 11 febbraio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0044 (NLE)**

**6020/16
ADD 1**

**MIGR 20
NT 2**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 febbraio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 72 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia dal 1° giugno 2016

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 72 final - ANNEX 1.

All.: COM(2016) 72 final - ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.2.2016
COM(2016) 72 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia dal 1° giugno 2016

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia dal 1° giugno 2016

PROGETTO DI

**DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO PER LA RIAMMISSIONE
ISTITUITO
DALL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE
IRREGOLARE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI TURCHIA**

**in merito alle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo dal 1°
giugno 2016**

IL COMITATO,

visto l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (di seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1° ottobre 2014.

(2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo, gli obblighi in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo diventano applicabili solo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo.

(3) In occasione del vertice UE-Turchia svoltosi il 29 novembre, le due parti hanno raggiunto un accordo politico affinché l'accordo diventi pienamente applicabile dal giugno 2016,

HA DECISO DI ADOTTARE LE SEGUENTI MODALITÀ DI ATTUAZIONE:

Articolo 1

Gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo, in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, sono applicabili dal 1° giugno 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

.....

(per l'Unione europea)

.....

(per la Repubblica di Turchia)